SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1887)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, ALIVERTI, REBECCHINI, RUBBI, CUMINETTI, FONTANA, FOSCHI, PACINI, PETRILLI, ROMEI Roberto, VETTORI e FALLUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1986

Norme sulla protezione dei cittadini e dell'ambiente contro gli alti rischi delle attività industriali e produttive

ONOREVOLI SENATORI. — La fase attuale del progresso scientifico, dello sviluppo tecnologico e dei processi produttivi è caratterizzata da straordinari successi, ma anche da gravi pericoli per la qualità della vita, per la conservazione dell'ambiente e per la stessa sopravvivenza dell'uomo. Sulla nostra generazione incombe perciò il dovere (che, sul piano etico, si ricollega direttamente ai principi del diritto naturale) di salvaguardare, sia per i bisogni collettivi di oggi e sia per quelli delle generazioni future, l'insostituibile patrimonio della terra, dell'aria e dell'acqua. Nasce da qui l'esigenza, sempre più avvertita da tutti i popoli del pianeta, di apprestare rigorosi strumenti preventivi, di controllo e repressivi per impedire che dall'incuria, dall'imprudenza, dall'insensibilità e dal disprezzo verso le risorse primarie derivino eventi lesivi o pericolosi per la incolumità pubblica, quali la contaminazione radioattiva, il rilascio di fumi e di scorie inquinanti, la polluzione chimica, la ricaduta di piogge acide, l'avvelenamento dell'atmosfera, i disastri da scoppio o da incendio, i guasti ecologici di ogni tipo provocati dall'assenza dei requisiti di sicurezza negli impianti industriali.

La nostra legislazione, nei confronti di tali fenomeni, presenta una carenza pressochè assoluta, poichè le vigenti norme penali e amministrative, da un lato, risalgono ad epoche in cui il rischio industriale su scala di massa era sconosciuto, sicchè le prescrizioni ed i divieti erano diretti a tutelare per lo più l'integrità fisica del singolo e non già quella di intere moltitudini; dall'altro, sono insufficienti ad impedire l'insorgere ed il diffondersi di pericoli di nuovo tipo, quali quelli messi in luce negli ultimi tempi in Italia e negli altri Paesi.

Come è noto, la Comunità economica europea è intervenuta con la direttiva n. 82/501 del 24 giugno 1982 sui rischi connessi

con determinate attività industriali, nonchè con la direttiva n. 84/360 del 28 giugno 1984 concernente l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali. Orbene, sia per gli obblighi che da tali atti comunitari conseguono per il legislatore nazionale, sia per l'intrinseca validità degli obiettivi che perseguono, è necessario dare ad essi sollecita attuazione nel nostro Paese proprio nel momento in cui si rafforza sempre più la convinzione che è indispensabile apprestare un razionale, organico e lungimirante quadro normativo in materia di lavorazioni industriali che siano, di per sè, fattori di pericolo per le popolazioni e per l'ambiente.

Il presente disegno di legge, ispirandosi appunto ai criteri dettati in sede comunitaria, intende introdurre nel nostro ordinamento una specifica disciplina degli alti rischi industriali, allo scopo di garantire adeguati *standards* di sicurezza per i lavoratori, per le popolazioni interessate e per l'ecosistema nazionale.

Il testo proposto prevede anzitutto l'istituzione di un nuovo organo, denominato Commissione nazionale per le attività ad alto rischio (CONSAR), cui sono devolute le attribuzioni previste dall'articolo 7 della direttiva CEE n. 82/501. Detta Commissione, composta di membri altamente qualificati sul piano scientifico e professionale, è posta sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è fornita della necessaria autonomia organizzativa e contabile. Ad essa spettano compiti di coordinamento e di emissione delle normative a carattere generale e specifico. Viene poi prevista l'istituzione — nell'ambito della CONSAR — di un comitato tecnico nazionale, in cui sono rappresentati tutti i Ministeri interessati allo svolgimento delle attività ad alto rischio, nonchè specifiche esperienze e competenze istituzionali, allo scopo di garantire il necessario contributo di carattere scientifico o tecnico.

Tale comitato, oltre ai compiti autorizzativi, ispettivi e di controllo, svolge la funzione di indispensabile collegamento con gli enti e gli istituti nazionali preposti alla ricerca scientifica e tecnica, nonchè — attraverso il suo presidente — di collegamento tecnico-informativo con gli organi comunitari.

Sono poi specificamente definiti le attività produttive sottoposte ai controlli e ai vincoli, in applicazione delle anzidette direttive CEE, e i meccanismi autorizzativi che si fondano sull'obbligo delle denunzie da presentarsi prima dell'inizio o della modifica delle attività « ad alto rischio » e sull'emissione del relativo parere (di natura obbligatoria e vincolante) da parte del comitato tecnico nazionale.

La normativa si completa con la previsione di adeguate sanzioni penali per le violazioni e con la predisposizione del quadro organizzativo e funzionale in cui la CONSAR dovrà operare, con personale tratto inizialmente da quello che attualmente compone la DISP-ENEA.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della CONSAR)

1. Al fine di garantire la protezione dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente nei confronti delle attività industriali e produttive ad alto rischio o con rilevante impatto sull'ambiente è istituita la Commissione nazionale per il controllo di sicurezza delle attività ad alto rischio (CONSAR), quali sono definite dall'articolo 4.

2. La CONSAR ha sede in Roma ed ha propria personalità giuridica ed autonomia gestionale, finanziaria e contabile. Essa è composta dal presidente e da sei membri, di cui quattro con specifica competenza nel campo della sicurezza degli impianti, della protezione sanitaria e della tutela dell'ambiente e due con specifica qualificazione nel campo giuridico-amministrativo. I membri della CONSAR sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione conforme del Consiglio dei Ministri; durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, sono determinati gli emolumenti spettanti al presidente e ai membri della CONSAR, i quali, per tutta la durata della carica, non possono svolgere, pena la decadenza dall'ufficio, alcuna altra attività retribuita presso amministrazioni o enti pubblici o privati.

4. La CONSAR, con appositi regolamenti, emana le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nonchè quelle che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento del comitato tecnico e della segreteria tecnica, di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(*Vigilanza sulla CONSAR*)

1. La vigilanza sul corretto ed ordinato svolgimento delle funzioni attribuite alla CONSAR dalla presente legge spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, ad uno dei Ministri. Qualora ne risulti impossibile il funzionamento per qualsiasi causa la CONSAR è sciolta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri. Nello stesso modo si provvede per la decadenza dall'ufficio, nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 1, nonchè per la revoca del presidente o di singoli componenti ove ricorrano gravi motivi.

Art. 3.

(*Comitato tecnico nazionale - Segreteria tecnica*)

1. Nell'ambito della CONSAR, quali organi di consulenza e assistenza tecnica, sono istituiti:

a) il comitato tecnico nazionale, composto da un membro, con competenze specifiche e qualifica di dirigente generale, designato da ciascuno dei seguenti Ministri: dell'interno, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti e dell'ambiente; da un rappresentante dei Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per gli affari regionali e per il coordinamento della protezione civile; dai direttori generali dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Istituto centrale di geofisica e dell'Ispettorato tecnico centrale dei vigili del fuoco. Il comitato elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente;

b) la segreteria tecnica, composta da personale fornito di adeguata preparazione

professionale. Di essa fanno parte, nella prima applicazione della presente legge, dipendenti della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) dell'ENEA, scelti secondo le procedure e le modalità stabilite dalla CONSAR.

Art. 4.

(*Attività produttive soggette a controllo*)

1. Sono assoggettate ai controlli ed ai vincoli previsti dalla presente legge le seguenti attività produttive:

a) in applicazione della direttiva CEE n. 82/501 del 24 giugno 1982, gli impianti per la produzione, per il trasporto, la distribuzione, il deposito e la trasformazione di sostanze e prodotti chimici con le qualificazioni e denominazioni di cui agli allegati I, II, III e IV della direttiva stessa, specificati nella tabella A annessa alla presente legge;

b) in applicazione della direttiva CEE n. 84/360 del 28 giugno 1984, gli impianti industriali con rilevante impatto ambientale di cui agli allegati I e II della direttiva stessa, specificati nella tabella B annessa alla presente legge;

c) gli impianti e le attività nucleari di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e relativi decreti di attuazione.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre all'esercizio, alla localizzazione, alla progettazione e alla costruzione degli impianti di cui al comma 1.

3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività relative ad installazioni militari.

Art. 5.

(*Normative emanate dalla CONSAR*)

1. Con propria deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la CONSAR:

a) stabilisce i criteri e le modalità di identificazione delle attività di cui all'articolo 4;

b) emana la normativa tecnica sulla base della quale dovranno essere effettuate le verifiche da parte del comitato tecnico nazionale nel rilasciare i pareri di conformità;

c) determina le informazioni che, in relazione ai materiali ed ai processi impiegati nelle attività industriali di cui all'articolo 4, i responsabili delle attività stesse sono tenuti a fornire.

2. Le deliberazioni della Commissione nazionale sono adottate a maggioranza semplice.

Art. 6.

(*Informazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*)

1. Il presidente della Commissione nazionale tiene informata la Presidenza del Consiglio dei Ministri sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e le trasmette le informazioni ed i dati da essa richiesti.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione nazionale trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sull'attività svolta, sul programma in corso e sull'evoluzione delle strategie di controllo delle attività industriali.

Art. 7.

(*Denunzia dell'attività ad alto rischio*)

1. Chiunque sia responsabile di una attività « ad alto rischio » è tenuto a far pervenire una denunzia all'autorità competente secondo le modalità indicate dalla CONSAR.

2. Il ricevimento della denunzia da parte dell'autorità competente non implica assunzione di responsabilità da parte della stessa, ritenendosi in ogni caso responsabile unico il fabbricante per quanto attiene alla prevenzione di incidenti.

3. Il fabbricante è l'unico responsabile di qualsiasi danno alle persone o cose causato da un incidente conseguente all'esercizio delle attività oggetto della presente legge.

Art. 8.

(*Contenuto della denunzia*)

1. Le denunzie di cui all'articolo 7 devono in ogni caso contenere:

a) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e le condizioni meteorologiche dominanti nonchè le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) elementi informativi, dati e valutazioni sulla entità del rischio connesso con l'avverarsi di un incidente rilevante, sufficienti alla preparazione del piano di emergenza;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici adottati negli impianti;

4) il numero massimo di persone che lavorano nel luogo e segnatamente di quelle esposte a rischio;

5) la descrizione delle parti dell'impianto importanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo e delle condizioni che rendano possibile il verificarsi di un incidente rilevante, nonchè la descrizione delle misure previste e la descrizione delle cautele operative da usare dal personale del Corpo dei vigili del fuoco, della Protezione civile o da altre strutture in caso di incidente rilevante;

6) le misure prese per assicurare che i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizione di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente siano disponibili in ogni momento;

b) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme ed i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza all'esterno dello stabilimento;

3) il nome della persona e dei suoi sostituti competenti per la sicurezza ed abilitati ad attuare sotto la propria responsabilità i piani di emergenza interni e ad avvertire il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Per i nuovi impianti, la denunzia di cui all'articolo 7 deve essere trasmessa all'autorità competente almeno centottanta giorni prima che l'attività abbia inizio.

Art. 9.

(*Modifiche ad attività esistenti*)

1. La presente legge si applica anche a tutte le modifiche apportate ad attività esistenti rilevanti al fine della valutazione del rischio.

2. In tal caso la denunzia di cui all'articolo 7 deve essere trasmessa all'autorità competente almeno centoventi giorni prima che l'attività modificata sia intrapresa.

3. La suddetta denunzia deve essere continuamente aggiornata sulla base di nuove conoscenze tecniche relative alla sicurezza e all'evoluzione delle conoscenze in materia di valutazione dei rischi. In ogni caso tale aggiornamento va assicurato almeno ogni tre anni.

Art. 10.

(*Sistema informativo della CONSAR*)

1. Il presidente della CONSAR cura la realizzazione e la gestione di un sistema informativo relativo a tutte le attività oggetto della presente legge.

2. A tal fine possono essere istituiti accordi di collaborazione con enti pubblici, società ed imprese di affermata competenza ed esperienza.

3. La CONSAR ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazioni a tutti gli organi della Pubblica amministrazione ed a tutti gli enti pubblici. I dati, le notizie e le informazioni acquisite dalla Commissione nazionale nell'esercizio delle sue attribuzioni

sono tutelati dal segreto d'ufficio fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 16.

4. È fatto inoltre obbligo all'Ispettorato tecnico centrale dei vigili del fuoco, all'ISPESL, all'ISS ed all'ENEA di garantire alla CONSAR il supporto tecnico, scientifico ed operativo necessario per l'espletamento dei suoi compiti in attuazione delle richieste in tal senso formulate.

5. La CONSAR può avvalersi del supporto degli organismi pubblici di ricerca, delle strutture tecnico-scientifiche delle università e degli istituti di istruzione superiore e delle altre strutture sanitarie, scientifiche e tecniche dello Stato e delle Regioni, nonchè stipulare convenzioni con enti e società private di idonea competenza per specifiche finalità.

Art. 11.

(*Pareri di conformità*)

1. I pareri di conformità alle norme della presente legge emessi, sulla base della normativa emanata dalla CONSAR, dal comitato tecnico nazionale hanno valore esecutivo e vincolante per la sicurezza degli impianti, per la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sostituiscono qualsiasi altro parere previsto dalle leggi vigenti.

2. Detti pareri di conformità vengono comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri, al fabbricante, alle autorità territoriali competenti al rilascio di nuove autorizzazioni o alla revisione di autorizzazioni già concesse ed al presidente della Regione nel cui territorio è localizzata, in via prevalente o esclusiva, l'attività.

Art. 12.

(*Ricorso contro il parere di conformità*)

1. Contro il parere di conformità emesso dal Comitato tecnico nazionale possono proporre ricorso alla CONSAR, per soli motivi di legittimità, il fabbricante, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il presidente della Regione interessata.

2. Il ricorso deve essere presentato direttamente o inoltrato a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno alla segreteria della CONSAR entro trenta giorni dalla comunicazione del parere di conformità.

3. Entro sessanta giorni dalla data di arrivo alla segreteria la CONSAR decide sul ricorso senza formalità e in via definitiva, sentiti, se del caso, il ricorrente ed i controinteressati indicati nel comma 1, ai quali è inviata, a cura della segreteria e a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno, copia integrale della decisione.

Art. 13.

(*Piano di emergenza*)

1. Per assicurare la protezione ai fini della pubblica incolumità della popolazione, dell'ambiente e dei beni collettivi o dei singoli dagli effetti dannosi o pericolosi derivanti da situazioni di emergenza per le attività di categoria « ad alto rischio », denunciati all'autorità competente, deve essere predisposto dalle autorità locali competenti un piano di emergenza e di intervento da applicare all'esterno dell'impianto sulla base delle modalità stabilite dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la CONSAR.

Art. 14.

(*Rapporti con la Comunità economica europea*)

1. Secondo quanto previsto dalla direttiva CEE n. 82/501 del 24 giugno 1982 il presidente della CONSAR:

a) è designato dalla Commissione delle Comunità europee come l'organo nazionale che coordina la raccolta di informazioni pertinenti relative agli incidenti e che può consigliare, direttamente o segnalando di volta in volta i nominativi di istituti ed enti specializzati, le autorità competenti degli altri Stati membri che devono intervenire nel caso di analogo incidente;

b) informa appena possibile la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti verificatisi e comunica, non appena disponibili, le informazioni previste dall'allegato VI della sopracitata direttiva CEE;

c) segnala alla Commissione delle Comunità europee ogni sostanza che dovrebbe essere aggiunta agli allegati II e III della sopracitata direttiva CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze.

Art. 15.

(*Pubblicità delle informazioni*)

1. Tutti i dati e le informazioni relativi alla sicurezza delle attività ad alto rischio sono resi di dominio pubblico con deliberazione della CONSAR, che determina le forme ed i modi della pubblicità.

Art. 16.

(*Attività ispettiva*)

1. Ferme restando le competenze istituzionali dello Stato e degli enti territoriali ai sensi delle disposizioni di legge in vigore, le funzioni ispettive e prescrittive per l'osservanza della presente legge sono coordinate dal presidente del comitato tecnico nazionale, il quale può avvalersi di tecnici degli istituti nazionali, delle università e degli enti pubblici.

2. Gli ispettori del comitato tecnico nazionale possono accedere a tutti gli impianti e sedi di attività di cui alla presente legge e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. A tal fine gli ispettori sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dal presidente della CONSAR. Essi, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; possono prescrivere, previo parere del comitato tecnico nazionale, l'obbligo del responsabile dell'attività di eseguire tutti quei lavori necessari per il puntuale rispetto dell'autorizzazione ricevuta.

Art. 17.

(*Stato giuridico ed economico del personale della CONSAR*)

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale della CONSAR è regolato da apposita contrattazione collettiva triennale.

Art. 18.

(*Difesa in giudizio*)

1. Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi dinanzi ai giudici ordinari ed amministrativi nonchè dinanzi ai collegi arbitrali la CONSAR può avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 19.

(*Sanzioni penali*)

1. Chiunque inizia un'attività ad alto rischio prevista dalla presente legge omettendo la denunzia di cui all'articolo 7 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da cento milioni a due miliardi di lire.

2. Chiunque non ottempera alle richieste, non si uniforma alle prescrizioni della CONSAR o comunque impedisce o ritarda lo svolgimento delle sue funzioni, anche omettendo di trasmettere le notizie e le informazioni o di prestare la collaborazione di cui al comma 3 dell'articolo 10, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da venti a trecento milioni di lire.

3. Il rapporto sulla violazione, con la descrizione del fatto e delle conseguenze dannose o pericolose che ne derivano, è inoltrato all'autorità giudiziaria dal presidente del comitato tecnico nazionale.

Art. 20.

(*Spese della CONSAR*)

1. La CONSAR:

a) provvede alle spese per il proprio funzionamento con apposito regolamento interno;

b) fissa le tariffe di addebito delle proprie attività in base ai criteri dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il rendiconto della gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Gli oneri non addebitati per le prestazioni a favore delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonchè quelli per le prestazioni richieste dagli enti territoriali e locali vanno evidenziati in appositi allegati del rendiconto consuntivo.

Art. 21.

(*Entrate della CONSAR*)

1. Le entrate della Commissione nazionale sono costituite dai proventi delle prestazioni effettuate nell'ambito della propria attività, da un contributo dello Stato e da eventuali altre entrate.

2. Il contributo dello Stato, che di norma copre le spese delle attività di ricerca e gli oneri di cui al comma 6 dell'articolo 22, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in apposito capitolo.

3. È assegnato alla Commissione nazionale un contributo straordinario iniziale di lire 320 miliardi.

Art. 22.

(*Norme transitorie*)

1. Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere presentate all'autorità competente, entro il 1° luglio 1987, dichiarazioni contenenti:

a) nome o ragione sociale ed indirizzo;

b) sede dello stabilimento ed indirizzo;

c) nome del direttore responsabile;

d) tipo di attività;

e) tipo e quantità di produzione o di deposito;

f) indicazione delle sostanze utilizzate nel processo industriale.

2. Entro il 1° luglio 1988 i responsabili delle attività soggette alla presente legge devono completare la dichiarazione secondo le specifiche fissate dalla CONSAR.

3. Entro un anno dall'entrata in funzione della CONSAR il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un testo unico di tutte le disposizioni legislative concernenti la materia dei rischi industriali.

4. Il responsabile delle attività esistenti che non osservi le prescrizioni di cui agli articoli 9 e 11, soggiace alle sanzioni penali di cui all'articolo 19.

5. Sono trasferiti dall'ENEA alla CONSAR:

a) i compiti di controllo in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni, affidati all'ENEA dall'articolo 2, secondo comma, n. 5), della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come sostituito dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 84, dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, e dalla legge 10 gennaio 1983, n. 8;

b) i compiti consultivi in materia di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria affidati all'ENEA dalle leggi di cui alla precedente lettera *a*) nonchè quelli derivanti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.

6. Sono abrogati il n. 5) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come sostituito dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 84, e gli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

TABELLA A

IMPIANTI INDUSTRIALI CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA CEE N. 82/501 (ALLEGATO I)

1. — Impianti per la produzione o la trasformazione di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, in particolare, i seguenti procedimenti:

   — alchilazione
   — amminazione con ammoniaca
   — carbonilazione
   — condensazione
   — deidrogenazione
   — esterificazione
   — alogenazione e produzione di alogeni
   — idrogenazione
   — idrolisi
   — ossidazione
   — polimerizzazione
   — solfonazione
   — desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati
   — nitrazione e fabbricazione di derivati azotati
   — fabbricazione di derivati fosforati
   — formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici;

   — impianti per il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, in particolare, i seguenti procedimenti:

   — distillazione
   — estrazione
   — solubilizzazione
   — miscelazione.

2. — Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.

3. — Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.

4. — Impianti per la produzione o il trattamento di gas energetici, ad esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto o gas naturale di sintesi.

5. — Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.

6. — Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

DEPOSITO IN IMPIANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I (DEPOSITO SEPARATO) DELLA DIRETTIVA CEE N. 82/501 (ALLEGATO II)

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra gli impianti è inferiore a circa 500 m.

Sostanze o categorie di sostanze	Quantità (t) ≥	
	Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4	Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5
1. Gas infiammabili conformi all'allegato IV c) i)	50	300
2. Liquidi facilmente infiammabili conformi all'allegato IV c) ii)	10.000	100.000
3. Acrilonitrile	350	5.000
4. Ammoniaca	60	600
5. Cloro	10	200
6. Biossido di zolfo	20	500
7. Nitrato d'ammonio	500 (1)	5.000 (1)
8. Clorato di sodio	25	250 (1)
9. Ossigeno liquido	200	2.000 (1)

(1) Nella misura in cui lo stato della sostanza le conferisca proprietà tali da poter creare un rischio di incidente rilevante.

ELENCO DELLE SOSTANZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA DIRETTIVA CEE N. 82/501 (ALLEGATO III)

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra di essi è inferiore a circa 500 m.

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
1. 4-Aminobifenile	1 kg	92-67-1	
2. Benzidina	1 kg	92-87-5	612-042-00-2
3. Benzidina sali	1 kg		
4. Dimetilnitrosamina	1 kg	62-75-9	
5. 2-Naftilamina	1 kg	91-59-8	612-022-00-3
6. Berillio (polveri e/o composti)	10 kg		
7. Bis (clorometil) etere	1 kg	542-88-1	603-046-00-5
8. 1, 3-Propansultone	1 kg	1120-71-4	
9. 2, 3, 7, 8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	1 kg	1746-01-6	
10. Anidride arsenica, acido (V) arsenico e suoi sali	500 kg		
11. Anidride arseniosa, acido (III) arsenioso e suoi sali	100 kg		
12. Arsenico idruro (Arsina)	10 kg	7784-42-1	
13. N, N-dimetilcarbamoil cloruro	1 kg	79-44-7	
14. N-cloroformilmorfolina	1 kg	15159-40-7	
15. Cloruro di carbonile (Fosgene)	20 t	75-44-5	006-002-00-8
16. Cloro	50 t	7282-50-5	017-001-00-7
17. Idrogeno solforato	50 t	7783-06-04	016-001-00-4
18. Acrilonitrile	200 t	107-13-1	608-003-00-4
19. Acido cianidrico	20 t	74-90-8	006-006-00-X
20. Solfuro di carbonio	200 t	75-15-0	006-003-00-3
21. Bromo	500 t	7726-95-6	035-001-00-5
22. Ammoniaca	500 t	7664-41-7	007-001-00-5
23. Acetilene (Etino)	50 t	74-86-2	601-015-00-0
24. Idrogeno	50 t	1333-74-0	001-001-00-9
25. Ossido di etilene	50 t	75-21-8	603-023-00-X
26. Ossido di propilene	50 t	75-56-9	603-055-00-4
27. 2-Cian-propan-2-olo (Acetoncianidrina)	200 t	75-86-5	608-004-00-X
28. 2-Propenal (Acroleina)	200 t	107-02-8	605-008-00-3
29. 2-Propen-1-olo (Alcool allilico)	200 t	107-18-6	603-015-00-6
30. Allilamina	200 t	107-11-9	612-046-00-4
31. Antimonio idruro (Stibina)	100 kg	7803-52-3	

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
32. Etilenimina	50 t	151-56-4	613-001-00-1
33. Formaldeide (concentrazione ≥ 90%)	50 t	50-00-0	605-001-01-2
34. Idrogeno fosforato (Fosfina)	100 kg	7803-51-2	
35. Bromuro di metile (Monobromometano)	200 t	74-83-9	602-002-00-3
36. Isocianato di metile	1 t	624-83-9	615-001-00-7
37. Ossidi d'azoto	50 t	11104-93-1	
38. Selenito di sodio	100 kg	10102-18-8	
39. Bis-(2-cloroetil) solfuro	1 kg	505-60-2	
40. Phosazetim	100 kg	4104-14-7	015-092-00-8
41. Piombo-tetraetile	50 t	78-00-2	
42. Piombo-tetrametile	50 t	75-74-1	
43. Promurit (3,4-diclorofenil azotiurea)	100 kg	5836-73-7	
44. Clorfenvinfos	100 kg	470-90-6	015-071-00-3
45. Crimidina	100 kg	535-89-7	613-004-00-8
46. Clorometil-metil-etere	1 kg	107-30-2	
47. Dimetilamide dell'acido cianofosforico	1 t	63917-41-9	
48. Carbofenothion	100 kg	786-19-6	015-044-00-6
49. Dialifos	100 kg	10311-84-9	015-088-00-6
50. Ciantoato	100 kg	3734-95-0	015-070-00-8
51. Amiton	1 kg	78-53-5	
52. Oxidisulfoton	100 kg	2497-07-6	015-096-00-X
53. 0,0-Dietil-S-(etilsulfinil-metil)-tiofosfato	100 kg	2588-05-8	
54. 0,0-Dietil-S-(etilsulfonil-metil)-tiofosfato	100 kg	2588-06-9	
55. Disulfoton	100 kg	298-04-4	015-060-00-3
56. Demeton	100 kg	8065-48-3	
57. Forate	100 kg	298-02-2	015-033-00-6
58. 0,0-Dietil-S-(etiltiometil) tiofosfato	100 kg	2600-69-3	
59. 0,0-Dietil-S-(isopropiltiometil) ditiofosfato	100 kg	78-52-4	
60. Pirazoxon	100 kg	108-34-9	015-023-00-1
61. Fensulfothion	100 kg	115-90-2	015-090-00-7
62. Paraoxon (0,0-dietil,0-p-nitrofenil fosfato)	100 kg	311-45-5	
63. Paration	100 kg	56-38-2	015-034-00-1
64. Azinphos-etile	100 kg	2642-71-9	015-056-00-1
65. 0,0-Dietil-S-(propiltiometil)-ditiofosfato	100 kg	3309-68-0	
66. Thionazin	100 kg	297-97-2	
67. Carbofuran	100 kg	1563-66-2	006-026-00-9
68. Fosfamidone	100 kg	13171-21-6	015-022-00-6
69. Tirpate (2,4-dimetil-1,3-ditiolan-2-carbossaldeide-esametilfosforotriamide)	100 kg	26419-73-8	
70. Mevinfos	100 kg	7786-34-7	015-020-00-5
71. Paration-metile	100 kg	298-00-0	015-035-00-7
72. Azinphos-metile	100 kg	86-50-0	015-039-00-9
73. Cicloesimide	100 kg	66-81-9	
74. Diphacinone	100 kg	82-66-6	

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
75. Tetrametilendisulfotetramina	1 kg	80-12-6	
76. EPN	100 kg	2104-64-5	015-036-00-2
77. Acido 4-fluorobutirrico	1 kg	462-23-7	
78. Sali dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
79. Esteri dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
80. Amidi dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
81. Acido 4-fluorocrotonico	1 kg	37759-72-1	
82. Sali dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
83. Esteri dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
84. Amidi dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
85. Acido monofluoroacetico	1 kg	144-49-0	607-081-00-7
86. Sali dell'acido monofluroacetico	1 kg		
87. Esteri dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
88. Amidi dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
89. Fluenetil	100 kg	4301-50-2	607-078-00-0
90. Acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
91. Sali dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
92. Esteri dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
93. Amidi dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
94. Acido fluoridrico	50 t	7664-39-3	009-002-00-6
95. Idrossiacetonitrile (Nitrile dell'acido) glicolico)	100 kg	107-16-4	
96. 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzo-p-diossina	100 kg	19408-74-3	
97. Isodrin	100 kg	465-73-6	602-050-00-4
98. Esametilfosfotriamide	1 kg	680-31-9	
99. Juglone (5-idrossi-1,4-naftachinone)	100 kg	481-39-0	
100. Warfarin	100 kg	81-81-2	607-056-00-0
101. 4,4'-Metilen-bis-(2-cloroanilina)	10 kg	101-14-4	
102. Ethion	100 kg	563-12-2	015-047-00-2
103. Aldicarb	100 kg	116-06-3	006-017-00-X
104. Nichel carbonile	10 kg	13463-39-3	028-001-00-1
105. Isobenzan	100 kg	297-78-9	602-053-00-0
106. Pentaborano	100 kg	19624-22-7	
107. 1-Propen-2-cloro-1,3-diol-diacetato	10 kg	10118-72-6	
108. Propilenimina	50 t	75-55-8	
109. Ossido di fluoro	10 kg	7783-41-7	
110. Dicloruro di zolfo	1 t	10545-99-0	016-013-00-X
111. Esafluoruro di selenio	10 kg	7783-79-1	
112. Selenio idruro	10 kg	7783-07-5	
113. TEPP	100 kg	107-49-3	015-025-00-2
114. Sulfotep	100 kg	3689-24-5	015-027-00-3
115. Dimefox	100 kg	115-26-4	015-061-00-9
116. Tricicloesil-stannil-1H-1,2,4-triazolo	100 kg	41083-11-8	
117. Trietilenmelamina	10 kg	51-18-3	

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
118. Cobalto (polveri e/o composti) . . .	100 kg		
119. Nichel (polveri e/o composti) . . .	100 kg		
120. Anabasina	100 kg	494-52-0	
121. Tellurio esafluoruro	100 kg	7783-80-4	
122. Tricloromethilsulfenil cloruro	100 kg	594-42-3	
123. 1,2-Dibromoetano (Bromuro di etilene)	50 t	106-93-4	602-010-00-6
124. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) i)	200 t		
125. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) ii)	50000 t		
126. Diazodinitrofenolo	10 t	7008-81-3	
127. Dietilenglicol dinitrato	10 t	693-21-0	603-033-00-4
128. Sali di dinitrofenolo	50 t		609-017-00-3
129. 1-guanil-4-nitrosamino-guanil-1-tetrazene	10 t	109-27-3	
130. Bis (2,4,6-trinitrofenil) amina . . .	50 t	131-73-7	612-018-00-1
131. Nitrato di idrazina	50 t	13464-97-6	
132. Nitroglicerina	10 t	55-63-0	603-034-00-X
133. Tetranitropentaeritrite	50 t	78-11-5	603-035-00-5
134. Ciclotrimetilen-trinitroamina	50 t	121-82-4	
135. Trinitroanilina	50 t	26952-42-1	
136. 2,4,6-Trinitroanisolo	50 t	606-35-9	609-011-00-0
137. Trinitrobenzene	50 t	25377-32-6	609-005-00-8
138. Acido trinitrobenzoico	50 t	35860-50-5 129-66-8	
139. Trinitroclorobenzene	50 t	28260-61-9	610-004-00-X
140. N-Metil-N-2,4,6-tetranitroanilina . . .	50 t	479-45-8	612-017-00-6
141. 2,4,6-Trinitrofenolo (Acido picrico) .	50 t	88-89-1	609-009-00-X
142. Trinitrocresolo	50 t	28905-71-7	609-012-00-6
143. 2,4,6-Trinitrofenetolo	50 t	4732-14-3	
144. 2,4,6-Trinitroresorcinolo (acido stifnico)	50 t	82-71-3	609-018-00-9
145. 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) . . .	50 t	118-96-7	609-008-00-4
146. Nitrato di ammonio (¹)	5000 t	6484-52-2	
147. Nitrocellulosa (contenente più del 12,6 per cento di azoto)	100 t	9004-70-0	603-037-00-6
148. Anidride solforosa	1000 t	7446-09-05	016-011-00-9
149. Acido cloridrico (gas liquefatto) . .	250 t	7647-01-0	017-002-00-2
150. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) iii)	200 t		
151. Clorato di sodio (¹)	250 t	7775-09-9	017-005-00-9
152. Terz-butil-perossiacetato (concentrazione ≥ 70%)	50 t	107-71-1	
153. Terz-butil-perossi-isobutirrato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	109-13-7	
154. Terz-butil-perossi-maleato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	1931-62-0	
155. Terz-butil-perossi-isopropilcarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	2372-21-6	

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
156. Dibenzil-perossi-dicarbonato (concentrazione ≥ 90%)	50 t	2144-45-8	
157. 2,2-di-terz-butilperossibutano (concentrazione ≥ 70%)	50 t	2167-23-9	
158. 1,1-di-terz-butilperossicicloesano (concentrazione ≥ 80%)	50 t	3006-86-8	
159. Di-sec-butilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	19910-65-7	
160. 2,2-diidroperossipropano (concentrazione ≥ 30%)	50 t	2614-76-8	
161. Di-n-propilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	16066-38-9	
162. 3,3,6,6,9,9-Esametil-1,2,4,5-tetraossaciclononano (concentrazione ≥ 75%)	50 t	22397-33-7	
163. Metiletilchetone perossido (concentrazione ≥ 60%)	50 t	1338-23-4	
164. Metil-isobutilchetone perossido (concentrazione ≥ 60%)	50 t	37206-20-5	
165. Acido peracetico (concentrazione ≥ 60%)	50 t	79-21-0	607-094-00-8
166. Azoturo di piombo	50 t	13424-46-9	082-003-00-7
167. 2,4,6-Trinitroresorcinato di piombo	50 t	15245-44-0	609-019-00-4
168. Fulminato di mercurio	10 t	20820-45-5 628-86-4	080-005-00-2
169. Ciclotetrametilen-tetranitramina	50 t	2691-41-0	
170. 2,2',4,4',6,6'-Esanitrostilbene	50 t	20062-22-0	
171. 1,3,5-Triamino-2,4,6-Trinitrobenzene	50 t	3058-38-6	
172. Etrilenglicol dinitrato	10 t	628-96-6	603-032-00-9
173. Nitrato di etile	50 t	625-58-1	007-007-00-8
174. Picrammato di sodio	50 t	831-52-7	
175. Bario azoturo	50 t	18810-58-7	
176. Di-isobutirril perossido (concentrazione ≥ 50%)	50 t	3437-84-1	
177. Etile perossidicarbonato (concentrazione ≥ 30%)	50 t	14666-78-5	
178. Terz-butil perossipivalato (concentrazione ≥ 77%)	50 t	927-07-1	

(1) Semprechè il suo stato conferisca a questa sostanza proprietà in grado di provocare un rischio di incidente rilevante.

NB: I numeri CEE corrispondono a quelli della direttiva 67/548/CEE, comprese le relative modifiche.

CRITERI GENERALI (ALLEGATO IV DELLA DIRETTIVA CEE N. 82/501)

a) Sostanze molto tossiche:

— le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella riportata qui di seguito;

— le sostanze corrispondenti alla seconda riga della tabella riportata qui di seguito, le quali, date le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a quelli provocati dalle sostanze della prima riga.

	DL 50 (orale) (1) mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo	CL 50 (inalatoria) (3) mg/l
1	DL 50 ≤ 5	DL 50 ≤ 10	CL 50 ≤ 0,1
2	5 ≤ DL 50 ≤ 25	10 ≤ DL 50 ≤ 50	0,1 ≤ CL 50 ≤ 0,5

(1) DL 50 per via orale nel ratto.
(2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.
(3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

b) Altre sostanze tossiche:

le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà fisiche e chimiche tali da poter comportare rischi di incidenti rilevanti:

DL 50 (orale) (1) mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo	CL 50 (inalatoria) (3) mg/l
25 < DL 50 ≤ 200	50 < DL 50 ≤ 400	0,5 < CL 50 ≤ 2

(1) DL 50 per via orale nel ratto.
(2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.
(3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

c) Sostanze infiammabili:

i) *gas infiammabili*:

le sostanze che, allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con aria, diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è pari o inferiore a 20° C alla pressione normale;

ii) *liquidi facilmente infiammabili*:

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 21° C e un punto d'ebollizione, a pressione normale, al di sopra di 20° C;

iii) *liquidi infiammabili*:

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 55° C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni, come elevata pressione ed elevata temperatura, possano comportare rischi di incidenti rilevanti.

d) Sostanze capaci di esplodere:

le sostanze che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.

TABELLA B

CATEGORIE DI IMPIANTI INDUSTRIALI (1) (ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA CEE N. 84/360)

1. **Industria energetica**

1.1. Cokerie

1.2. Raffinerie di petrolio greggio (esclusi gli impianti che fabbricano unicamente lubrificanti a base di petrolio greggio)

1.3. Impianti di gassificazione e di liquefazione del carbone

1.4. Centrali termiche (escluse le centrali nucleari) e altri impianti di combustione con un potere calorifico nominale di oltre 50 MW.

2. **Produzione e trasformazione dei metalli**

2.1. Impianti di calcinazione e sinterizzazione con una capacità di oltre 1 000 tonnellate di minerali metallici all'anno

2.2. Impianti integrati di produzione di ghisa e di acciaio greggio

2.3. Fonderie di metalli ferrosi aventi impianti di fusione con una capacità complessiva di oltre 5 tonnellate

2.4. Impianti di produzione e fusione di metalli non ferrosi, aventi impianti con una capacità complessiva di oltre 1 tonnellata per i metalli pesanti o di 0,5 tonnellate per i metalli leggeri.

3. **Industria dei prodotti minerali non metallici**

3.1. Impianti di fabbricazione del cemento e forni rotativi per la produzione della calce

3.2. Impianti di produzione e di trasformazione dell'amianto e di fabbricazione dei prodotti a base di amianto

3.3. Impianti di fabbricazione di fibre di vetro o di fibre minerali artificiali

3.4. Impianti di fabbricazione di vetro (ordinario e speciale) con una capacità di oltre 5 000 tonnellate all'anno

3.5. Impianti di fabbricazione di ceramica a grana grossa e segnatamente di mattoni refrattari, tubi di grès, mattoni per muri e pavimenti e tegole.

4. **Industria chimica**

4.1. Impianti chimici per la produzione di olefine, derivati di olefine, monomeri e polimeri

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di altri prodotti intermedi organici

4.3. Impianti per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base.

5. **Eliminazione dei rifiuti**

5.1. Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incinerazione

5.2. Impianti di trattamento di altri rifiuti solidi e liquidi mediante incinerazione.

6. **Industrie varie**

Impianti per la fabbricazione della pasta da carta con metodi chimici, con una capacità di 25 000 tonnellate o più all'anno.

(1) I limiti previsti in questo allegato si riferiscono a capacità di produzione.

ELENCO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI (ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA CEE N. 84/360)

1. Anidride solforosa e altri composti dello zolfo
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto
3. Ossido di carbonio
4. Sostanze organiche, in particolare idrocarburi (escluso il metano)
5. Metalli pesanti e composti di metalli pesanti
6. Polveri, amianto (particelle in sospensione e fibre), fibre di vetro e di roccia
7. Cloro e suoi composti
8. Fluoro e suoi composti.